

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 743-bis

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio - deliberato dalla 6ª Commissione permanente
(Finanze e tesoro) il 4 agosto 1994 - degli articoli da 1 a 6 del

DISEGNO DI LEGGE N. 743

«Nuovi compiti per gli spedizionieri doganali»

d'iniziativa dei senatori VENTUCCI, FAVILLA, LA LOGGIA,
MACERATINI, TABLADINI, SALVATO, PALOMBI, SELLITTI,
MANCINO, RONCHI, DUJANY, DANIELE GALDI, TAPPARO, D'ALÌ,
GALLOTTI, SPISANI, CAMPUS, GUGLIERI, PEDRIZZI, COSTA,
TERRACINI, BRICCARELLO, ZANETTI, D'IPPOLITO VITALE

Comunicato alla Presidenza il 3 agosto 1994

Nuovi compiti per gli spedizionieri doganali

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli spedizionieri doganali iscritti negli albi professionali, istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie per le materie concernenti le imposte indirette, su beni oggetto di scambi internazionali.

Art. 2.

1. Gli spedizionieri doganali in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle finanze 31 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 7 aprile 1982, possono ottenere la libera disponibilità delle merci ovunque si trovino nell'ambito della circoscrizione doganale competente all'atto della presentazione della dichiarazione che vincola le merci ad un regime doganale, a condizione che i relativi diritti doganali siano preventivamente riscossi ovvero annotati su conto di debito secondo le disposizioni degli articoli 77, 78 e 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

2. I dati relativi alle dichiarazioni doganali di cui al comma 1 devono essere asseverati dai soggetti di cui al medesimo comma e possono essere anche trasmessi agli uffici doganali competenti per via telematica.

3. Quando l'ufficio doganale non procede alla visita delle merci in osservanza dei criteri e delle procedure fissati dall'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, queste si considerano conformi al dichiarato e viene rilasciato allo spedizioniere doganale il documento attestante la libera disponibilità delle merci.

4. Allorchè i dati relativi alla dichiarazione che vincola le merci ad un regime doganale sono trasmessi all'ufficio doganale per via telematica, la libera disponibilità delle merci s'intende acquisita dopo un'ora dall'avvenuta trasmissione dei dati, a meno che l'ufficio doganale non comunichi l'intenzione di sottoporre le merci alla visita doganale.

Art. 3.

1. I soggetti di cui all'articolo 1 possono svolgere qualsiasi formalità ed ottenere le autorizzazioni necessarie allo scambio internazionale delle merci per conto degli operatori economici dai quali hanno ricevuto espresso incarico, presso tutte le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici. La prova dell'incarico s'intende acquisita con il possesso da parte degli spedizionieri doganali dei documenti afferenti le merci oggetto di scambio internazionale.

Art. 4.

1. L'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (E.I.M.A.), istituito con il decreto legge 25 luglio 1994, n. 464, può delegare i soggetti di cui all'articolo 2 ad eseguire i controlli necessari relativi alle merci che beneficiano di speciali provvidenze ai sensi della normativa nazionale e dell'Unione europea.

2. Dei controlli eseguiti gli spedizionieri doganali dovranno redigere verbale certificando gli accertamenti effettuati e la validità della documentazione, secondo le istruzioni che l'Ente richiedente diramerà in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi da attuare in applicazione dei regolamenti comunitari.

Art. 5.

1. I soggetti di cui all'articolo 2 possono certificare la conformità dei dati esposti

negli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, con le scritture contabili previste dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni.

2. I professionisti di cui al comma 1 devono stipulare una polizza di assicurazione della propria responsabilità civile idonea a garantire il pagamento degli interessi e delle sanzioni irrogate ai clienti ai quali hanno rilasciato la certificazione di conformità che hanno diritto di rivalsa nei loro confronti per gli errori formali ad essi stessi imputabili.

Art. 6.

1. I corrispettivi degli spedizionieri doganali vengono determinati con la procedura prevista dall'articolo 11 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, ed approvati con decreto del Ministro delle finanze, previo parere favorevole del Comitato interministeriale dei prezzi, reso ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1984, n. 219, introdotto dall'articolo 14 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.